



**CORTE D'APPELLO DI ROMA**  
**Ia SEZIONE ASSISE**

**DOTT. CAPIELLO ANTONIO** **Presidente**  
**DOTT. EUGENIO MAURO** **Consigliere Relatore**

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE**

**PAGINE VERBALE: n. 24**

**PROCEDIMENTO PENALE N. 34/07 R.G.**

**A CARICO DI: ACOSTA IORGE EDUARDO +4**

**UDIENZA DEL 08 Aprile 2008**

**Esito: Rinvio al 10 Aprile 2008**

---

Sentoscrivo Societa' Cooperativa  
Viale Caldara n°41  
20122 Milano  
Tel. 0039 02/54108571 Fax. 0039 02/54108571  
Mail : [sentoscrivo@sentoscrivo.it](mailto:sentoscrivo@sentoscrivo.it)

Consorzio Astrea – Lutech  
Numero verde : 800.177.171  
Mail : [cgs@mdg.lutech.it](mailto:cgs@mdg.lutech.it)

## **INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

**CORTE D'APPELLO DI ROMA - Ia SEZIONE ASSISE**

**Procedimento penale n. 34/07 Udienza del 08 Aprile 2008**

|                        |           |                      |
|------------------------|-----------|----------------------|
| DOTT.                  | CAPPIELLO | ANTONIO              |
|                        |           | Presidente           |
| DOTT. EUGENIO MAURO    |           | Consigliere Relatore |
| DOTT. LOMBARDI         |           | Pubblico Ministero   |
| SIG.RA CHIROLA LILIANA |           | Ass. d'Udienza       |
| COLLABORATORE          |           | SENTOSCRIVO          |
|                        |           | Ausiliario tecnico   |

**PROCEDIMENTO A CARICO DI - ACOSTA IORGE EDUARDO +4 -**

CONSIGLIERE - (inc.) del processo, il dottor D'Onofrio, è stato colpito da un lutto grave e improvviso. Quindi il dottor Lombardi che lo sostituisce, lo sostituisce pro forma nel senso che è opportuno, però gli atti li conosce solo il dottor D'Onofrio, quindi stamattina procederemo alla costituzione delle parti e alla relazione del Consigliere a latere. La requisitoria sarà effettuata... Da giovedì in poi proseguiamo normalmente, cioè faremo, cercheremo di fare, di sentire quanti più Avvocati è possibile in un determinato lasso di tempo senza arrivare alle dieci di sera o a mezzanotte. Orari umani diciamo. Adesso vediamo che cosa è successo. Questa mattina pareva che non ci riuscissimo... Ecco, adesso ci manca il Procuratore Generale. Va bene, cominciamo a costituire le parti, tanto questo lo possiamo fare. Acosta Iorge Eduardo, assente, difeso dall'Avvocato? Assis Alfredo Ignazio, assente

difeso? Ildosa Corge Raul, latitante, contumace d'ufficio dall'Avvocato? Vanec Antonio assente, difeso dagli Avvocati? Febbres Ector Antonio assente, difeso dall'Avvocato. Ora questo è deceduto (inc.). È deceduto, quindi... Stranamente non l'abbiamo potuta dichiarare prima questa storia, perché la Procura Generale si è opposta dicendo che occorre il contraddittorio delle parti. Prendere atto di un fatto opportuno e serio mi pare strano. Comunque lo possiamo dichiarare ora. Per liberare anche l'Avvocato. Avvocato, Lei è libero di fare quello che crede a questo punto. Per le Parti Civili?

AVV - (inc.) e cioè Innocenzia (inc.), come moglie di Giovanni (inc.) Joan Carlos (inc.), mentre sostituisco, assente per malattia, il collega Brigida, che è Parte Civile per Leopoldo Benito Guglia. Difendo inoltre come interveniente l'associazione della (inc.), grazie.

CONSIGLIERE - Poi?

AVV. MANIGA - Avvocato Maniga, in difesa di (inc.), Emiliano (inc.) e Carlos (inc.) e l'associazione interveniente (inc.).

AVV - (inc.).

CONSIGLIERE - Sì, l'ho detto prima. Prego. Sì, ma...

AVV. DE ANGELIS - L'Avvocato De Angelis difende (inc.). Ho due questioni che se qualora fossero accolte (inc.) assorbenti, uno sull'omessa traduzione della sentenza per l'imputato alloglotta e l'altro sulla citazione del mio assistito. Quindi

quando Lei ritiene, io le espongo subito.

CONSIGLIERE - Sono questioni preliminari, prego.

AVV. DE ANGELIS - Chiedo allora a tal fine di poter depositare una missiva, la chiedo a deposito solo oggi perché mi è stata recapitata nel mese di agosto ultimo scorso dopo la (inc.) dell'Appello dell'Ambasciata della Repubblica Argentina. Questa missiva, che è datata 31 luglio, ma mi è stata notificata qualche giorno dopo, viene comunicato che il mio assistito è processato, scritto tra virgolette, per il processo Esma e che oggi è stato attualmente detenuto presso la base (inc.) e si ritiene che prossimamente sarà trasferito al carcere militare Campo di Maio. Se Lei ritiene, io... Penso che sia necessaria anche ai fini della esposizione.

CONSIGLIERE - Quindi in sostanza Lei che cosa chiede? Al microfono per cortesia.

AVV. DE ANGELIS - Io chiedo che la sentenza, ritengo che la sentenza, in base a quelli che sono poi diciamo gli orientamenti prima della consulta della Corte Costituzionale, poi anche della Corte di Cassazione recentissima che poi, se Lei mi consente, illustrerò, venga tradotta in favore del mio assistito che ha dimostrato di conoscere solo la lingua spagnola, io gli ho chiesto nei vari (inc.) che sono stati indicati e non ho mai ricevuto alcuna risposta, non ho mai avuto alcun contatto con il mio assistito, pertanto faccio questa richiesta. Se Lei consente, io inizio un pochino

(inc.), vi annoierò per qualche minuto, non è molto lunga insomma. Ecco, io ricordo a me stesso l'ultima parte dell'articolo 111 della Costituzione che recita "la legge assicura che la persona accusata di un reato sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata nel processo". Poi c'è la convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'articolo 6 richiede che l'imputato sia assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. Il patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York nel 1966 all'articolo 14 stabilisce che chi viene sottoposto a processo penale ha diritto ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato in lingua a lui comprensibile della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta. La giurisprudenza più attuale, come accennavo prima, della Corte di legittimità ha recepito quella che è stata secondo me una sentenza cardine della consulta, una sentenza del 1993, la numero 10, che ha stabilito un principio fondamentale. La norma concernente l'assistenza dell'interprete per l'imputato che non conosca la lingua italiana, cioè l'articolo 143 del Codice di Rito è dotata di una forza espansiva e su questo tracciato, che ha indicato la Corte Costituzionale si è mossa appunto la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Abbiamo le Sezioni Unite del 9 febbraio 2004, la 5052 che ha stabilito l'obbligo di

traduzione che comprende anche gli atti non compiuti una presenza dell'imputato e però destinati alla sua persona. La sentenza quindi potrebbe rientrare in quest'ambito. Più recentemente sempre le sezioni unite con la sentenza del 28 novembre 2006, la numero 39298, ha espresso la scelta di maggior favore per la pena e consapevole partecipazione dello straniero al processo stabilendo che debba essere tradotto anche l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. E quindi la sentenza che io mi richiamo e che secondo me (inc.) perfettamente al nostro caso è quella della Sesta Sezione della Corte di Cassazione del 7 febbraio 2007, la 4929, con la quale si è affermato che in caso di imputato alloglotta dev'essere oggetto di traduzione a pena di nullità anche la sentenza conclusiva del giudizio di merito. Il principio è stato espresso a garanzia di un esercizio consapevole della facoltà di proporre impugnazione da parte del soggetto che abbia interesse, nel caso di specie l'impugnazione è stata proposta da (inc.) tramite il mio patrocinio, però dice proprio la sentenza che il soggetto dev'essere garantito anche di inibire, rifiutare l'appello proposto dal Difensore tecnico, io sono in questa sede un Difensore d'ufficio, lo ripeto, non ho avuto alcun contatto con il mio assistito, non è escluso che lo stesso (inc.) mi avrebbe potuto tranquillamente indicare profili diversi per impugnare la sentenza che io ignoro perché allo stato sono completamente

all'oscuro della versione del mio raccomandato. Qua la sentenza supera da una parte tutte quelle pronunce della Cassazione che avevano negato questo diritto sulla base del principio che l'imputato poteva farsi tradurre a proprie spese la sentenza. Però io ho depositato questa lettera che secondo me è importante perché questa lettera ci dice da una parte che noi sappiamo oggi (inc.) qual è la sua posizione economica, ma sappiamo con sicurezza la sua posizione (inc.), che è detenuto, quindi non sappiamo se lui può (inc.) richiedere la sentenza, può farsela tradurre, noi ignoriamo tutto questo. E quindi anche quella giurisprudenza che comunque è stata superata da quest'ultima sentenza da me indicata, nel caso di specie non mi sembra possa essere utilizzabile. Il fatto ritengo importante di questa sentenza (inc.) agli atti di contestazione dell'Accusa che fino ad ora dovevano essere tradotti, gli atti che possono innescare, per interposizione di un gravame, un procedimento ulteriore com'è appunto la sentenza di primo grado. Sul fatto che Ignazio Alfredo (inc.) non conosca la lingua italiana io penso che sia abbastanza dimostrato, perché il dottor Mancinetti, che è stato il Giudice delle indagini preliminari, tramite l'Ambasciata ha avuto dei contatti (inc.) si erano svolti in lingua spagnola e (inc.) non ha mai nemmeno vagamente dimostrato di conoscere qualche parola della nostra lingua. Io su questo argomento chiedo che venga dichiarata la nullità della notifica della

sentenza e di tutti gli atti successivi e (inc.) per l'impugnazione dell'imputato. Un'altra questione da sottoporre all'Eccellentissima Corte, spero di non tediarvi a lungo, sarà qualche altro minuto, non di più, in ordine all'omesso accertamento dello stato libertatis dell'imputato, dell'attuale volontà e possibilità di partecipare al processo e pertanto che venga... Chiedo che venga dichiarata la nullità dell'avviso della citazione dell'imputato, l'avviso di fissazione dell'udienza odierna. Come accennavo il dottor Mancinetti ha ritenuto, io mi sono riletto i verbali dell'udienza preliminare, ha ritenuto che (inc.) risultasse in vinculis, risultasse detenuto. Io rileggendo onestamente non mi sento di condividere questa sua valutazione, anche se riconosco che quello che è stato, com'è stato tradotto potrebbe essere opinabile. Io riporto alcune righe dai quali mi sembra il dottor Mancinetti possa aver ritenuto lo stato detentivo del signor (inc.). 19 aprile 2005, questi sono fatti che si riferiscono all'aprile del 2005 e dopo vedremo, secondo me è particolarmente importante questa data, il (inc.) numero dieci a Buenos Aires si attesta che il trasferimento del deponente, del signor (inc.) è stato disposto dal Tribunale intervenuto, con l'ingresso dalla U 29, essendosi presentato il signor (inc.) direttamente in segreteria. Da queste parole a me sembrerebbe, essendosi presentato direttamente, che tutto si possa dedurre, tranne il fatto che sia persona arrestata.

Fatto sta che comunque quello che è stato l'orientamento del dottor Mancinetti ha sicuramente una tenuta giuridica, perché lui ha ritenuto applicare l'articolo 420 (inc.) che è applicabile anche alle persone in vinculis che alle persone libere. Quindi si è ritenuto di procedere sul 420 (inc.) e anche fondatamente perché in quella sede in effetti (inc.) ha detto: "Non sono interessato - non ricordo a memoria perfettamente le parole, però di fatto - non sono interessato al processo e non voglio sentire ulteriormente quello che mi viene letto". E quindi ha dichiarato appunto l'assenza del 420 (inc.). Qua bisogna fare un attimo ausilio alla storia e a quella lettera che io ho oggi depositato. Perché è cambiata la condizione di Alfredo Ignazio (inc.)? Perché qualche mese dopo, nell'aprile 2005, c'è stata la famosa legge di anticostituzionalità delle due leggi, il punto finale, (inc.), questa è storia, che sostanzialmente garantivano l'impunità per tutte le persone che avevano posto in essere il massacro e la situazione dei desaparecidos. Prima di allora queste persone nell'Argentina non venivano perseguite se non con leggi... Diciamo che in qualche maniera con processi che cercavano di aggirare queste due leggi, la prima era il (inc.), che sostanzialmente aveva dato un termine al Giudice per finire l'istruttoria, il Giudice ugualmente aveva finito questa istruttoria contro tutti i militari che avevano perseguitato questi trentamila giovani. Dopo questa legge ne è

stata fatta un'altra che ha detto: "Questi militari hanno agito perché erano tenuti, dovevano obbedire" e quindi si era stabilita diciamo per legge un'impunità con una legge che peraltro che (inc.) giuridico. Nel maggio subentra la sentenza che dichiara anticostituzionali questi due leggi e il mio assistito, abbiamo assistito credo a più di venti testimonianze, nessuno ha mai detto che (inc.) fosse in qualche maniera implicato con i processi o con la sottrazione dei minori. E uno dei modi per perseguire i militari prima che fossero dichiarati anticostituzionali queste due leggi era quello di perseguirli perché avessero sottratto (inc.). Quindi non c'è sostanzialmente alcun motivo per poter ritenere che (inc.) nell'aprile del 2005 fosse in effetti in vinculis. E qualche parola la devo spendere anche, io parlo per quello che abbiamo sentito dalle testimonianze nel processo di primo grado e per quello che leggiamo dai giornali ovviamente, non per esperienza diretta, su quello che si può ... Che intendiamo per detenzione. Io credo che quella che è la detenzione che fu fatta prima del 2005 in Argentina non sia nemmeno lontanamente ai nostri arresti domiciliari. Ci dicevano che vedevano questi gerarchi, questi militari che stavano dentro le caserme, con muri bassi, dove potevano... Avevano il maneggio, andavano a cavallo, avevano la libertà di tutta la famiglia, giravano per ospedali, fino al caso eclatante in cui (inc.) fu trovata con un'auto Berlina

dell'ambasciata equadoregna a fare shopping, era una persona, una dei massimi gerarchi, massimi dirigenti militari argentini, fare shopping per Buenos Aires dentro questa Berlino gentilmente offerta dalla Ambasciata equadoregna. Quindi sicuramente se c'è stato un provvedimento restrittivo non è nei termini che sono paragonabili per noi italiani. La dichiarazione che apprendiamo oggi che questa persona è detenuta io credo che porti a molteplici problemi. Quindi (inc.) ha dichiarato il rifiuto, il disinteresse per il nostro processo, non era detenuto, oggi sicuramente è detenuto. È sorto un legittimo impedimento a partecipare a questo processo. Fino alla reclusione (inc.) avrebbe potuto tranquillamente revocare l'assenza dal processo assumendo una difesa attiva. Oggi, dopo che la situazione giudiziaria è drasticamente peggiorata, sono crollate le leggi di amnistia, è processato il (inc.) di tutta quella lettera che ci dice che viene processato per i fatti della (inc.) e anche per altri fatti, se fosse presentare a processo sarebbe legittimamente impedito. Questa non credo che sia tutt'altro che un'ipotesi di scuola, perché (inc.), come sapete, è stato condannato alla massima pena dalla Corte d'Assise in Italia e adesso è processato... Quindi il fatto di non aver un'ulteriore condanna in Italia credo che per lui oggi assuma un aspetto particolare e sia tutt'altro che irrilevante. Ricordo ai Giudici Popolari come la novella del 1999 dell'articolo 111

che qua richiamo per la seconda volta ha costituzionalizzato il principio del giusto processo, tra l'altro statuendo che ogni processo si svolge in contraddittorio tra le parti e la legge assicura che la persona accusata abbia la facoltà davanti al Giudice di interrogare e di fare interrogare le persone che l'accusano e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova e l'assistenza di un interprete. L'articolo 175, questo come novellato più recentemente nel codice di rito, dispone che sia stata pronunciata la sentenza contumaciale o il decreto di condanna, l'imputato è restituito nel termine per proporre impugnazione, salvo che lo stesso abbia avuto rispettiva conoscenza del procedimento, del provvedimento che abbia volontariamente o che abbia volontariamente rinunciato a comparire, ovvero a proporre opposizione. Allora ciò che rileva, la circostanza che l'imputato pur avendo effettiva conoscenza, abbia o meno volontariamente rinunciato a comparire. È del tutto evidente che l'esercizio di tale facoltà postula la piena espansione del diritto all'autodifesa, che solo la presenza della parte nel processo è in grado di assicurare, diritto che può essere sì oggetto di volontaria rinuncia mediante un'assenza a giudizio in (inc.). In questo momento processuale io ritengo che ci troviamo nell'ipotesi prevista all'articolo 420 (inc.), appare... Cioè questo... Appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo

impedimento o forza maggiore. Non possiamo sapere se l'imputato è stato messo nelle condizioni di segnalare a codesta corte il suo status libertatis e l'eventuale volontà di partecipare al processo, perché tutte le dichiarazioni prestate dall'ambasciata sono estremamente sintetiche. Peraltro tempo fa avevo sempre varie volte scritto all'ambasciata una lettera e addirittura mi hanno scritto che non conoscevano Alfredo Ignazio (inc.) che purtroppo viene prestata. Io credo che a quella dichiarazione di disinteresse prestata tre anni fa in una situazione all'esordio dell'udienza preliminare di primo grado in una situazione completamente diversa, storicamente e giuridicamente, dopo appunto lo stravolgimento, il cambiamento anche interno all'Argentina, la Nazione Argentina, dopo una condanna all'ergastolo non possiamo dare più quella valenza che è stata data fino ad ora. D'altra parte qua, pure leggendo il Codice di Rito, l'estensione dell'efficacia dell'articolo 420 (inc.) viene consentita sì oltre l'udienza preliminare nel dibattimento, anche in Appello, dal 484 del Codice Di Rito. Però trova un limite, un limite fondamentale che secondo me è superato in questo caso, la compassibilità. Il 484 consente l'applicazione del 420 (inc.) solo se sia compatibile nelle altre fasi. Io credo che abbiamo travalicato questa compatibilità. Chiedo pertanto, questo in via subordinata rispetto alla prima questione, che la Corte d'Assise

d'Appello, previa dichiarazione di nullità del decreto di citazione disponga gli opportuni accertamenti sullo stato dell'imputato e sull'interesse a partecipare al processo e la rinnovazione delle notifiche e dell'atto di citazione in appello.

CONSIGLIERE - Le ha scritte le richieste?

AVV. DE ANGELIS - Diciamo le ho scritte in maniera molto informale. Guardi, semplicemente, la prima questione eccepisco l'omessa notifica della Sentenza in lingua spagnola all'imputato (inc.) che è alloglotta, con conseguente dichiarazione di nullità di tutti gli atti svolti successivamente e la (inc.) nei termini... Ripeto? Scusi, avevo capito che registrava. Chiedo scusa. Va bene. Omessa notifica della sentenza in lingua spagnola all'imputato alloglotta.

CONSIGLIERE - Parla una lingua diversa dall'italiano.

AVV. DE ANGELIS - Con conseguente dichiarazione di nullità di tutti gli atti svolti successivamente e rimessione nei termini per l'impugnazione. Questa è la prima richiesta, perché addirittura insieme agli atti anteriori a questo processo. Rimessione nei termini per l'impugnazione. La seconda richiesta, eccepisce l'omesso accertamento dello status libertatis dell'imputato...

CONSIGLIERE - Mettiamoci a seguito della comunicazione dell'ambasciata della Repubblica Argentina secondo cui lo

stesso risulta detenuto in Argentina. Prego, proceda pure.

AVV. DE ANGELIS - Dell'attuale... Lo stesso risulta detenuto...

CONSIGLIERE - Detenuto in Argentina.

AVV. DE ANGELIS - Omesso accertamento dell'attuale volontà e possibilità di partecipare al processo, nullità del decreto di citazione. Questo è l'originale, non so se volete...

CONSIGLIERE - Sì, meglio l'originale. La copia la tenga Lei. È la comunicazione dell'Ambasciata... La copia è quella lì, sì.  
(inc.) 7 agosto 2007. Procuratore Generale, qual è il Suo parere?

PG - (inc.).

CONSIGLIERE - Prima il Procuratore Generale. Se non avete altre questioni preliminari. Prego.

PG - (inc.).

CONSIGLIERE - Uno dei due credo, non so quale funzioni. Dev'essere acceso però. Non funziona. Va bene, benissimo.

PG - Atteso, dicevo, che io sono in transito, mi sarei augurato di poter avere un po' di tempo rispetto agli studi ampi e approfonditi che il Difensore ha avuto occasione di (inc.), ma ovviamente se devo esprimere un parere, un parere è diciamo abbastanza deciso per una parte e al tempo stesso, in via come dire succedaria, secondaria, è subordinato all'esigenza che il processo segua una linea di regolarità e di legittimità senza che venga ad essere inficiato da

possibili nullità. Questa ovviamente è un'espressione di carattere generale che mi sento ora di indicare, che non sarò certo io a volere una cosa che non sta nelle regole dell'ordinamento giuridico. C'è un altro aspetto da prendere in considerazione, che la Difesa enuncia più che di certezze delle ipotesi. Io oso dire questo perché anche quella documentazione attinente alla carcerazione dell'imputato mi pare di aver capito che risalga all'agosto dello scorso anno. Quindi è priva di una concretezza e di attualità. Questo naturalmente la Corte potrà accertarlo, questa posizione dell'imputato se si trovi in stato di detenzione. Ed è un primo aspetto della questione, perché, ripeto, lo stesso Difensore non ci sa dire se attualmente il suo assistito sia detenuto ovvero no. Altra questione, e parliamo sempre di ipotesi, va bene, si fa richiamo dell'articolo 111 della Costituzione, si fa richiamo a varie norme del nostro Codice di Rito, si fa richiamo ad alcune sentenze, una delle quali anche Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, però alla fin fine il discorso mi sembra che possa in qualche modo essere semplificato. In primo luogo osservo... Chiedo scusa, perché altrimenti mi distruggo. In primo luogo osservo che l'indicazione secondo la quale l'imputato non parlerebbe la lingua italiana non solo è un dato, come dire, che non ci risulta di verità e di concretezza, ma è anche irrilevante, perché non essendo egli mai comparso nel nostro processo, non

riesco a capire cosa rilevi il fatto che lui non parli la lingua italiana. Punto primo. Punto secondo, che non la comprenda, ma ripeto, anche qui che non comprenda la lingua italiana è una mera ipotesi formulata dal Difensore, il quale onestamente non sa dirci se il suo assistito parli o meno la lingua italiana. Da questo dedurre e in maniera certa che ci siano quelle condizioni perché notato il mancato rispetto dell'articolo 111 (inc.) simil cosa della nostra Costituzione, il processo debba avere, come dire, una valutazione di nullità mi pare che il passo non sia molto stretto, ma debba essere, come dire, un passo ben più lungo e quindi verificato ed accertato. Vedrà se la Corte è in condizione di poter stabilire una cosa di questo genere. Noi che trattiamo processi con stranieri quotidianamente in moltissimi casi non abbiamo l'interprete perché rivolgendosi all'imputato chiediamo: "Lei parla o comprende la lingua italiana?", allora parlare ha già un significato. "comprende la lingua italiana" e quante volte abbiamo una risposta che sia positiva, anche mettendola in relazione al periodo magari penalmente risultante dal certificato penale che egli è in Italia da molti anni, va bene, noi tiriamo fuori il principio, lo indichiamo a verbale nelle nostre udienze, che l'imputato comprende la lingua italiana. Oserei dire, se mi permettete, senza drammatizzare come mi pare che la Difesa abbia fatto in questo momento, sia pure scrupolosamente, che l'imputato è un

cittadino argentino, un cittadino sud americano argentino, lingua spagnola, neolatina, sembra che sia neolatina, allora io voglio sapere quale sostanziale differenza, io che non ho mai studiato lo spagnolo e mi trovo in Spagna o in un paese del sud America, dove si parli la lingua spagnola, che difficoltà sostanziali ho io a capire e a farmi capire da qualsiasi persona che vive in uno di questi stati. Questa è una mia indicazione. Alla conclusione di questo mio sintetico dire però invito la Corte certamente al solito usuale vaglio di attenzione che la Corte (inc.) in queste circostanze, perché ripeto sarei io stesso a dolermi di un processo che venga celebrato inutilmente per una nullità che non venga opportunamente evidenziata con tutte le conseguenze del caso. Per quanto riguarda lo stato detentivo ho già detto. Certo mi pare strano che l'imputato, più come dire di aver espresso qualche cosa, abbia dimostrato un sostanziale disinteresse al processo che a suo carico viene celebrato, ora nella fase di appello, qui in Italia, con la conseguenza che mi chiedo: ma è mai possibile che tutta l'interpretazione, sia costituzionale, sia delle leggi ordinarie, fanno sì che sia sempre l'ufficio a doversi muovere? Qual è la figura del rappresentante in difesa dell'imputato? Ha dei poteri sì o no? Quante volte noi sosteniamo che il Difensore rappresenta la persona fisica dell'imputato? Questo non è che vuole elidere, eliminare le incombenze che spettano sui Magistrati, su tutti coloro che

sono chiamati ad emettere un giudizio, però mi sembra che si abusi del dato interpretativo strumentalmente e strategicamente così individuato nella tesi e nella teoria opposta. Quindi a questo punto io ho sinteticamente indicato delle ragioni per le quali la mia posizione è contraria ad accogliere, con l'unica riserva melius re perpensa che la Corte con la solita attenzione, se va... Valutando tutti gli elementi a sua disposizione non lasci, se una nullità può essere evidenziata, non lasci impregiudicata questa situazione ma ne tragga le debite conclusioni.

CONSIGLIERE - Chiede il rigetto. Vuole parlare Lei? Prego Avvocato.

AVV. GENTILI - Avvocato Gentili, Difensore di Parte Civile. Certamente tutte le eccezioni che riguardano le garanzie, i diritti di difesa nel loro più ampio esercizio meritano attenzione e direi che lo merita in particolare quando viene pronunciata da un Difensore d'ufficio che quindi si fa scrupolo, anche in astratto, di questo diritto di difesa. Con tutto questo le due eccezioni sono completamente infondate e io mi oppongo per le ragioni che seguono. Il (inc.) è stato, mi perdoni questo inciso che sembra non c'entrare niente, ma c'entra invece, condannato da una Corte Francese all'ergastolo per il sequestro di due suore poi assassinate. Probabilmente conscio di questa esperienza e anche dell'esperienza successiva, cioè del processo che nel 2002 per fatti analoghi

ha portato alla condanna per fatti di sparizione il capitano (inc.) notificato in vinculis della presenza del processo durante l'udienza preliminare, come trova la notifica 19 maggio 2005 al foglio 7, che è in atti, ha rifiutato la giustizia italiana con queste espresse e testuali parole: "È una (inc.) il fatto di essere notificato in merito a fatti avvenuti in territorio sovrano argentino da un sostituto procuratore che rappresenta lo Stato Italiano e non difende la sovranità argentina". Questi sono in atti nel nostro processo ed è il rifiuto del capitano di vascello (inc.) a tutta la giurisdizione italiana. Di fronte a questo, chiaro come gli altri coimputati non hanno detto mai con tale offensiva espressione chiara il suo rifiuto non per facta concludentia, ma per scelta libera ed ingiuriosamente motivata della giustizia italiana evidente l'applicazione dell'articolo di assenza 420 (inc.) del Codice di Procedura Penale ed è quindi evidente la sua assenza dal processo da lui voluta e per tutti i gradi del processo. Questo processo, dice (inc.), con le parole in atti: "Non mi riguarda". Se questa è la sua posizione, rispettabile anche se ingiuriosa per noi come per voi, ebbene le conseguenze sono facilmente traibili. C'è in atti la prova del rifiuto e della motivata assenza da questo processo di interesse ingiurioso per questo processo e del venir meno quindi per sua scelta a tutte le forme e a tutte le garanzie del Giudice italiano. Grazie.

Sentoscrivo Societa' Cooperativa  
Viale Caldara n°41  
20122 Milano  
Tel. 0039 02/54108571 Fax. 0039 02/54108571  
Mail : [sentoscrivo@sentoscrivo.it](mailto:sentoscrivo@sentoscrivo.it)

Consorzio Astrea – Lutech  
Numero verde : 800.177.171  
Mail : [cgs@mdg.lutech.it](mailto:cgs@mdg.lutech.it)

CONSIGLIERE - Prego.

AVV. MANIGA - Chiedo scusa Chiedo scusa, una telegrafica...

CONSIGLIERE - Avvocato Maniga.

AVV. MANIGA - Completamente, Avvocato Maniga, Parte Civile.

Concordo pienamente con quanto è stato detto dal Procuratore Generale, dal collega Gentili, pur esprimendo anch'io ovviamente la massima attenzione per tutto ciò che riguarda i diritti della Difesa. Aggiungo solo, oltre a quello che ha detto testè il collega Gentili, che la posizione di assenza ha reso palese la posizione dell'imputato e quindi l'assoluta mancanza di necessità anche della traduzione della sentenza oggetto della prima eccezione. Aggiungo che se ed obiettivamente, considerata questa posizione, è intervenuta una situazione di detenzione e quella detenzione è attuale, questo noi non lo sappiamo, era onere dell'imputato farlo valere tempestivamente. Il che non è avvenuto.

CONSIGLIERE - Chi altro delle Parti Civili vuole intervenire? Il Presidente del... Esprime un... Oppure si rimette, una cosa del genere. Mi faccia una cortesia, venga qui al microfono. Qui ci dobbiamo arrangiare. Siamo la Corte d'Assise d'Appello della capitale, ma ci dobbiamo arrangiare. Prego.

AVV. FEDELI - Avvocato Fedeli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Io chiedo il rigetto dell'eccezione preliminare formulata dal legale della Difesa dell'imputato e mi riporto sostanzialmente a quelle che sono state le deduzioni delle

altre Parti Civili e del Procuratore Generale.

CONSIGLIERE - Prego, chi altro vuole prendere la parola delle Parti Civili? Accenda il microfono.

AVV. SANTORO - Grazie. Presidente, Avvocato Santoro, Difesa di Gullo Umberto Carmelo. Si associa alle richieste dell'Avvocato Gentili e chiede il rigetto delle istanze presentate dalla Difesa.

CONSIGLIERE - Per le altre Parti Civili, Cosenza e la Regione Calabria? I Difensori cosa vogliono dire? Sentite le parti, quindi devo...

AVV. PALLESCI - Personalmente mi associo all'eccezione... Avvocato Palleschi, difesa (inc.). Si associa alla eccezione sollevata dalla Difesa dell'(inc.) sotto il duplice profilo che è stato rappresentato alla Corte e quindi chiede che la Corte adotti consequenziali provvedimenti, così come reclamato dal collega che mi ha preceduto.

AVV. MILANI - Senza dubbio, Avvocato Milani, difesa Acosta, in questo senso anche appunto la Difesa di Acosta si associa alle eccezioni dell'Avvocato De Angelis e insiste per il loro accoglimento.

AVV. PERFUMO - Avvocato Fabrizio Perfumo per Antonio (inc.) che si associa ovviamente alle richieste dei Difensori che mi hanno preceduto.

CONSIGLIERE - Sempre con la distinzione appunto del collega a latere, non si oppone. Prego.

Sentoscrivo Societa' Cooperativa  
Viale Caldara n°41  
20122 Milano  
Tel. 0039 02/54108571 Fax. 0039 02/54108571  
Mail : [sentoscrivo@sentoscrivo.it](mailto:sentoscrivo@sentoscrivo.it)

Consorzio Astrea – Lutech  
Numero verde : 800.177.171  
Mail : [cgs@mdg.lutech.it](mailto:cgs@mdg.lutech.it)

AVV. POERIO - Avvocato Giuseppe Poerio, Difensore (inc.), non si oppone all'eccezione proposta sia sotto il profilo del legittimo impedimento a comparire all'udienza che sotto il profilo della mancata traduzione della sentenza di condanna.

CONSIGLIERE - La Corte, ritenuto necessario acquisire gli atti dell'indagine preliminare relativi alla richiesta di commissione rogatoria per le notificazioni agli imputati e quindi solo relativamente a questi atti, dispone l'acquisizione degli stessi e quindi si riserva sull'eccezione prospettata dalla Difesa dell'imputato (inc.) e rinvia all'udienza al giorno 10 prossimo venturo per lo scioglimento della riserva. L'udienza è tolta.

Il Giudice rinvia al 10 aprile 2008.

Il presente verbale è composto da totale caratteri ( incluso gli spazi ) : 38142

Il presente verbale è stato redatto a cura di SENTOSCRIVO SOC. COOP.

L'ausiliario tecnico: COLLABORATORE SENTOSCRIVO

COLLABORATORE SENTOSCRIVO

---